



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA

CIRCOLAZIONE CITTADINI UE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele Guarnotta, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 9739 dell'anno 2026 , promosso da [REDACTED] nato in BANGLADESH, il [REDACTED] ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. letto il ricorso depositato in data 16/07/2026 e l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato ivi formulata (da interpretarsi correttamente, alla luce della disciplina introdotta dal decreto-legge 100/2026 applicabile al procedimento, come istanza di autorizzazione a rimanere ai sensi dell'art. 35 ter comma 2 d.lgs 25\08);
2. rilevato che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato tempestivamente depositato dal ricorrente ed è stato regolarmente notificato alla Commissione Territoriale di Palermo e al Pubblico Ministero in data 17/07/2026;
3. viste le note di costituzione depositate in data 22 luglio 2026 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
4. considerato che, nel caso in esame, la domanda di protezione internazionale è stata è stata rigettata per manifesta infondatezza e decisa in applicazione della procedura accelerata di frontiera applicata nei confronti del richiedente ai sensi dell'art. 42 par. 1 lett. J del Regolamento procedure UE 2024\1348 relativo al caso in cui:

“j) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o

inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive”;

5. premesso che il controllo sulla regolarità della procedura applicata va effettuato d'ufficio;
6. rilevato che anche la procedura di frontiera deve comunque assicurare un esame adeguato e completo della domanda formulata dal richiedente pur nella maggiore rapidità che ne caratterizza la definizione;
7. considerato che, nella determina presidenziale, il richiamo all'art. 42, par. 1, lett. j), resta meramente assertivo e si esaurisce nel riferimento al dato statistico Eurostat, senza una effettiva verifica delle condizioni negative previste dalla stessa disposizione;
8. rilevato che allo stesso modo è stato motivato il provvedimento impugnato;
9. considerato, tuttavia, che la norma non consente l'applicazione automatica della procedura in ragione del solo tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%, ma impone di escluderla quando la situazione del Paese terzo sia significativamente mutata ovvero quando il richiedente appartenga ad una categoria di persone per la quale quel dato percentuale non sia rappresentativo delle concrete esigenze di protezione;
10. ritenuto che, pertanto, il dato statistico ha valore soltanto indiziario e non può sostituire la valutazione individuale richiesta dalla disposizione: l'autorità procedente deve esplicitare, in concreto, perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione e perché la percentuale Eurostat possa essere ritenuta effettivamente significativa nel caso esaminato;
11. considerato che tale verifica deve necessariamente precedere la qualificazione della domanda come assoggettabile a procedura accelerata di frontiera, poiché proprio da tale qualificazione discende la compressione delle garanzie processuali del richiedente; ne consegue che la motivazione non può limitarsi alla riproduzione del presupposto astratto, ma deve confrontarsi con gli elementi già acquisiti agli atti e con le allegazioni individuali rilevanti;
12. considerato che, nel caso in esame, tale valutazione manca: la determina dà avvio alla procedura di frontiera sulla base del solo indice statistico, senza spiegare perché le condizioni personali del richiedente e le esigenze di protezione prospettate non rendano non rappresentativa, nel caso concreto, la percentuale inferiore al 20%;

13. ritenuto che, in difetto di una corretta e motivata verifica dei presupposti di cui all'art. 42, par. 1, lett. j), e par. 3, lett. e), Reg. UE 2024/1348, **la procedura accelerata di frontiera non può ritenersi validamente instaurata** e non è idonea a produrre gli effetti derogatori propri del rito, né quanto alla non automaticità della sospensione, né quanto alla riduzione dei tempi di definizione del giudizio, né quanto alla decisione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter d.lvo n. 25/2008;
14. rilevato, infatti, che l'omissione non integra una mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta, sicché **l'erronea applicazione dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348 determina l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 35 ter d.lvo n. 25/2008 e della ricorrenza di uno dei casi di cui all'art. 68 par. 3 del Regolamento procedure UE 1348/2024** e, conseguentemente, il venir meno degli effetti derogatori connessi alla procedura accelerata di frontiera, **con conseguente applicazione dell'art. 35 bis d.lvo n. 25/2008;**
15. considerato che sul punto non può che richiamarsi quella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha trovato piena attuazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 11399/2024, che ha chiarito che la compressione delle garanzie procedurali può legittimamente derivare solo dalla corretta applicazione della procedura accelerata e dalla sua corretta esecuzione, dovendosi in caso contrario ritenere ripristinata la procedura ordinaria con tutte le sue conseguenze;
16. ritenuto che tale principio, sebbene espresso in relazione al mancato rispetto dei termini di svolgimento della procedura, è tuttavia traslabile al caso in cui a non essere rispettate siano le garanzie procedurali poste a tutela del richiedente e ciò perché il principio di sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento della Commissione è espressione del principio di effettività della tutela.

P.Q.M.

- dichiara che al presente procedimento viene applicata la normativa prevista dall'art. 35 bis d.lvo n. 25/2008;
- visto l'art. 35 bis comma 3 d.lvo n. 25/2008 dichiara che la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- visto l'art. 35 bis comma 11 lett. a) d.lvo n. 25/2008, fissa, per la trattazione del ricorso, l'udienza del giorno 30.11.2026, disponendo che l'udienza sia sostituita, ai sensi

dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

- assegna alle parti termine perentorio fino alla data indicata per il deposito telematico delle suddette note scritte;

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, il 25/07/2026

Il Giudice

Michele Guarnotta

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.